

COMUNE DI CIRCELLO
Provincia di Benevento

TARI

REGOLAMENTO
APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI

INDICE

CAPO I NORME GENERALI

- Art. 1 – Istituzione della tassa annuale
- Art. 2 – Oggetto e campo di applicazione del regolamento
- Art. 3 – Soggetto attivo
- Art. 4 – Soggetto passivo
- Art. 5 – Presupposto oggettivo
- Art. 6 – Definizione di locali imponibili
- Art. 7 – Definizione di aree imponibili
- Art. 8 – Locali esclusi dalla tassazione
- Art. 9 – Aree escluse dalla tassazione
- Art. 10 – Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali
- Art. 11 – Vincolo di solidarietà

CAPO II CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

- Art. 12 – Composizione della tariffa
- Art. 13 – Commisurazione della tariffa
- Art. 14 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
- Art. 15 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 16 – Determinazione della superficie imponibile
- Art. 17 – Aree di pertinenza di utenze non domestiche
- Art. 18 – Tributo per le istituzioni scolastiche
- Art. 19 – Tributo provinciale
- Art. 20 – Piano Finanziario

CAPO III CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

- Art. 21 – Utenze domestiche
- Art. 22 – Classificazione delle utenze domestiche
- Art. 23 – Utenze non domestiche
- Art. 24 – Classificazione delle utenze non domestiche

CAPO IV AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

- Art. 25 – Criteri per le riduzioni
- Art. 26 – Criteri per le agevolazioni
- Art. 27 – Criteri per particolari riduzioni ed esenzioni
- Art. 28 – Casi di riduzione ed agevolazione
- Art. 29 – Mancato svolgimento del servizio

CAPO V
DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO

Art. 30 – Tributo giornaliero.

Art. 31 – Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive

CAPO VI
DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 32 – Dichiarazione di detenzione o possesso, di variazione e di cessazione

Art. 33 – Termini per il pagamento del tributo

Art. 34 – Versamento del tributo

Art. 35 – Dilazioni di pagamento e rateazioni

Art. 36– Rimborsi e arrotondamenti

Art. 37 – Importi minimi di versamento e altre disposizioni

Art. 38 – Funzionario responsabile

CAPO VII
ACCERTAMENTI – SANZIONI – RISCOSSIONE COATTIVA -CONTENZIOSO

Art. 39 – Accertamenti

Art. 40 – Sanzioni e interessi

Art. 41 – Riscossione coattiva

Art. 42 - Contenzioso

CAPO VIII
NORME TRANSITORIE

Art. 43 -Disposizioni finali e transitorie

Art. 44 – Efficacia del regolamento

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 Istituzione della tassa annuale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in osservanza alle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è istituita l'imposta unica comunale (IUC). Questa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. In particolare la IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
3. Il presente regolamento disciplina la I.U.C. riferita alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI).

Art. 2 Oggetto e campo di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, stabilita dall'art. 1, comma 639 e successivi della Legge n. 147/2013 e dalle disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, rubricato "regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".
2. In particolare vengono stabiliti i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:
 - a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
 - b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
 - c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

Art. 3 Soggetto attivo

1. Il Comune di CIRCELLO è soggetto attivo dell'obbligazione tributaria disciplinata dal presente regolamento, per tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazione delle circoscrizioni territoriali, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.

Art. 4 Soggetto passivo

1. La tassa è dovuta da coloro che detengono o possiedono, a qualsiasi titolo, locali o aree, così come definiti ai successivi articoli 6 e 8, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento della TARI, dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli possessori o detentori.

5. Il Comune, quale ente impositore, è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali. La copertura delle spese è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio di competenza.

Art. 5 **Presupposto oggettivo**

1. Il presupposto oggettivo è costituito quindi dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Art. 6 **Definizione di locali imponibili**

1. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, così come specificato al precedente articolo 3, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso su tutti i suoi lati, a qualsiasi uso adibiti, purché suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilabili.

2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività libero professionale o destinata ad uso diverso, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

Art. 7 **Definizione di aree imponibili**

1. Sono considerate aree assoggettabili alla tassa sui rifiuti, tutte le aree scoperte operative di pertinenza di utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo, come meglio definite al Capo II del presente regolamento.

Art. 8 **Locali esclusi dalla tassazione**

1. Sono esclusi dalla tassazione le superfici dei locali dove si producono, in via continuativa, prevalente od esclusiva, rifiuti speciali, non assimilabili a quelli urbani, tossici e nocivi, in riferimento alla normativa vigente, purché il produttore dimostri che questi vengono avviati allo smaltimento attraverso specifici soggetti abilitati alla raccolta degli stessi in conformità alla normativa vigente.

2. Sono altresì esclusi dalla tassazione:

- a. I locali non suscettibili di produrre rifiuti per natura e per uso in quanto impraticabili, in abbandono, stabilmente muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti ove non si ha, di regola, la presenza umana (centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili);
- b. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;
- c. locali identificabili catastalmente come fabbricati destinati all'uso pubblico dei culti;
- d. locali di proprietà comunale destinati a finalità istituzionali;
- e. le superfici comuni dei condomini, di cui all'art. 1117 del codice civile, relative alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva;

f. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva ferma restando l'imponibilità di quelle adibite ad uso diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili.

3. I fabbricati adibiti ad uso residenziale non sono assoggettati al tributo solamente in assenza di potenzialità alla produzione del rifiuto e ciò si intende quando non sono presenti utenze dei servizi di acqua, luce e gas (al di fuori di quelli centralizzati nei condomini e/o fabbricati con più unità immobiliari) e non sono presenti arredi di alcun genere.

4. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, nonché riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree cui si riferiscono i predetti provvedimenti.

5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dal tributo a mente delle disposizioni del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre ad interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9

Aree escluse dalla tassazione

1. Sono escluse dall'applicazione della tassa, oltre alle superfici scoperte in condizioni analoghe a quelle indicate al comma 1 dell'articolo 7, le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni e alle aree comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del Codice Civile, purché non utilizzate in via esclusiva.

2. Sono altresì escluse da imposizione:

a. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

b. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

c. all'interno degli impianti di distribuzione carburanti le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

d. le altre aree di proprietà comunale destinate a finalità istituzionali;

e. le aree destinate al solo esercizio di attività sportiva ferma restando l'imponibilità delle superfici di cui al precedente articolo, comma 2 lettera d.

3. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, nonché riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dal tributo a mente delle disposizioni del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre ad interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 10

Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali

1. I locali e le aree in cui si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, non sono assoggettati alla tassa, purché il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.

2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la stessa superficie tassabile è ridotta, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, delle seguenti misure percentuali:

ATTIVITA'	% abbattim.
lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
laboratori fotografici, eliografie	20%
autoriparatori, elettrauto	30%
gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici	15%
laboratori di analisi	15%
autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
laboratori di verniciatori, ceramiche e smalti	30%
metalmeccanici e fabbri	15%
falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche, vetroresina	20%
tipografie, stamperie, incisorie, vetrerie, serigrafie	20%
cantieri navali	20%
marmisti e lapidei	30%
Altro	10%

3. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia.

4. In assenza di richiesta da parte del produttore del rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.

Art. 11

Vincolo di solidarietà

1. I soggetti passivi che detengono o possiedono i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli 6 e 7, sono tenuti al versamento della tassa con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

CAPO II

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

Art. 12

Composizione della tariffa e copertura dei costi

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

2. Ai sensi del comma 659 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, in ragione della potestà regolamentare riconosciuta dall'articolo 52, del D.Lgs. n. 446/97, il Comune può introdurre riduzioni e/o esenzioni ed il minor gettito derivante da tali agevolazioni deve trovare copertura con apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata con ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.

3. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione.

Art. 13

Commisurazione della tariffa

1. La tassa sui rifiuti è corrisposta sulla base della tariffa commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alla quantità e alla qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie, adottando i criteri dettati dal D.P.R. n. 158/1999. Nelle more di revisione del regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, per gli anni 2014 e 2015 è possibile prevedere l'adozione di particolari coefficienti di cui

allo allegato 1 allo stesso, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Art. 14

Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze.
2. La quota variabile della tariffa è determinata sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare, in relazione alle predette categorie di utenza, opportunamente corrette con specifici coefficienti di adattamento.

Art. 15

Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.
3. La quota variabile della tariffa delle utenze dei precedenti commi, è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento.

Art. 16

Determinazione della superficie imponibile

1. Nelle more della completa attuazione delle procedure previste dall'art. 1 comma 647 della L. 147/2013, relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Una volta conseguito l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la determinazione della superficie assoggettabile alla TARI sarà pari all'80 per cento di quella catastale calcolata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/1998.
3. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).
4. Per le unità immobiliari a cui è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e s.m.i., la tassa è altresì calcolata a titolo di acconto, salvo successivo conguaglio.
5. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, la superficie imponibile è quella calpestabile, intendendo come tale, la superficie misurata sul filo interno dei muri.
6. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.

Art. 17

Aree di pertinenza di utenze non domestiche

1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici ove viene svolta l'attività da parte del soggetto passivo o comunque ove vengono prodotti rifiuti in quanto aree operative.
2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale.

Art. 18
Tributo per le istituzioni scolastiche

1. Per quanto concerne la determinazione del tributo relativamente alle istituzioni scolastiche, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
3. Il costo relativo al servizio di raccolta e smaltimento delle istituzioni scolastiche non coperto dal contributo di cui al comma 1, deve essere posto a carico del bilancio comunale.

Art. 19
Tributo provinciale

1. Alla tassa sui servizi continua ad essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo è applicato all'ammontare del tributo disciplinato da questo regolamento, nella misura deliberata dalla Provincia.

Art. 20
Piano finanziario

1. I costi per la gestione del servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, con riferimento alle disposizioni dettate dal D.P.R. n. 158/1999.
2. Sulla base del piano finanziario, sono determinate le tariffe che devono assicurare l'integrale copertura dei predetti costi di investimento e di esercizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A partire dal 2016 nella determinazione dei predetti costi, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
3. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, deve approvare le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

CAPO III
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Art. 21
Utenze domestiche

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc...
2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali. In detto computo vanno altresì dichiarate e annoverate le persone non facenti parte del nucleo familiare anagrafico ma dimoranti occasionalmente nell'utenza per almeno sei mesi nell'arco dell'anno solare. Per le unità immobiliari occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
3. Il numero degli occupanti l'utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
4. Nel caso di abitazioni tenute a disposizione (secondo case), per le unità immobiliari condotte da soggetti non residenti nel comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) che non risultino di fatto abitate, nonché per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti

non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 (due) unità. Resta ferma la possibilità di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

5. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza corredata da idonea documentazione nel caso ricorra la fattispecie o se richiesta, qualora:

- il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi;
- il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata stabilmente in casa di riposo;
- Il soggetto si trovi in stato di detenzione o presso centri di recupero, in tal caso occorre esibire idonea documentazione.

6. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche.

Art. 22

Classificazione delle utenze domestiche

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

Art. 23

Utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività d'impresa, arti o professioni, incluse le comunità e le altre attività non aventi scopo.

2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.

Art. 24

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono classificate in categorie omogenee sulla base della potenzialità di produrre rifiuto.

2. La classificazione che si assume è quella prevista dal D.P.R. n. 158/99, con possibilità di integrarla e/o modificarla sulla scorta di specifici monitoraggi eseguiti dal gestore del servizio.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate a quella che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.

4. In tutti i casi non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata ad una o ad altra attività, si fa riferimento alla attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche una attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

CAPO IV

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 25

Criteri per le riduzioni

1. Le riduzioni tariffarie possono essere determinate in relazione ai seguenti criteri :

- a. all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;

- b. alla detenzione di locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione;
- c. al mancato svolgimento del servizio.

Art. 26 **Criteri per le agevolazioni**

- 1. Le agevolazioni tariffarie possono essere applicate in relazione ai seguenti criteri:
 - a. al diverso impatto sul costo di organizzazione e di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti connesso all'evolversi dell'incidenza di tali situazioni;
 - b. alla quantità di rifiuti assimilati che le utenze non domestiche dimostrano di aver avviato al recupero.

Art. 27 **Criteri per particolari esenzioni**

- 1. Le esenzioni tariffarie sono applicabili per le fattispecie individuate dagli articoli 8 e 9 del presente regolamento o per altre che potranno essere individuate dal Consiglio Comunale in relazione ai seguenti criteri:
 - a. a motivi di solidarietà nei confronti delle famiglie che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico;
 - b. al riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo, istituzionalmente svolta, nel rispetto del divieto degli "aiuti di Stato".

Art. 28 **Casi di riduzione ed agevolazione**

- 1. Fermo restando quanto disposto nelle diverse articolazioni del presente regolamento, sono previste le seguenti riduzioni di tariffa, non cumulabili tra loro o con altre previste dal presente disciplinare, da applicarsi sulla parte fissa e variabile:
 - a. del 20 per cento per le utenze domestiche occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, purché non occupate o non locate nemmeno per frazione d'anno. Nel caso di specie la composizione del nucleo è convenzionalmente calcolata in analogia al criterio di cui all'articolo 21 comma 4 del presente regolamento;
 - b. del 20 per cento per le unità adibite ad abitazione, tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni l'anno, purché non locate nemmeno in frazione di anno e in cui non siano presenti soggetti residenti;
 - d. del 20 per cento per i fabbricati ad uso abitativo con unico occupante, come da risultanze di stato di famiglia monocomponente, purché in presenza di una situazione economica equivalente (ISEE) inferiore ad Euro 15.000,00;
 - e. del 20 per cento per locali, detenuti da utenze non domestiche, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente non superiore a 183 giorni l'anno, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione;
 - f. del 20 per cento per i fabbricati ad uso abitativo in cui siano presenti soggetti con invalidità civile pari al 100% con assistenza, percettori di indennità di accompagnamento, da comprovare con idonea documentazione, purché in presenza di una situazione economica equivalente (ISEE) inferiore ad Euro 15.000,00;
 - g. ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani vengono applicate le seguenti riduzioni della quota variabile del tributo, proporzionali alle quantità di rifiuti che questi dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati secondo le seguenti fasce:
 - 1° fascia dal 5% al 30% di avvio al recupero = 5% di riduzione della quota variabile;
 - 2° fascia dal 31% al 60% di avvio al recupero = 10% di riduzione della quota variabile;

- 3° fascia da 61% al 100% di avvio al recupero = 20% di riduzione della quota variabile.

Al fine di beneficiare della agevolazione di cui alla presente lettera e) il soggetto passivo deve presentare, entro il 31 gennaio delle annualità successive, apposita attestazione, con allegate le copie dei formulari rifiuti (FIR) relativi alla attività di raccolta e riciclo, distinti per codice CER e la documentazione fiscale e contabile attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

- h. per le superfici in cui si abbia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali con impossibilità a circoscrivere la superficie in cui si formano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, sono applicati gli abbattimenti indicati al precedente articolo 10.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente comunque sono concesse solo a domanda degli interessati, qualora ne ricorra il caso debitamente documentata, previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, a partire dall'anno solare successivo a quello in cui viene presentata la richiesta. Le istanze già prodotte in tal senso si considerano regolarmente acquisite ai fini della applicazione delle riduzioni nella misura percentuale di cui al comma precedente, previa verifica del perdurare dei requisiti in base ai quali le stesse siano state concesse.

3. La copertura del mancato gettito derivante dalla applicazione delle riduzioni può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. I costi non coperti con la TARI devono essere coperti con il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

4. Dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su tale detta unità immobiliare l'imposta TARI è applicata in misura ridotta di due terzi (*art. 9-bis d.l. 47/2014 convertito in legge n° 80/2014*);

Art. 29

Mancato svolgimento del servizio

1. Previa formale e motivata diffida dell'utente al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti e/o ai competenti uffici comunali attestante situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del Comune, entro congruo termine, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, o quando sia presente una situazione che ha generato un danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dall'autorità sanitaria, deve essere applicata una riduzione nella misura massima pari al 20%.

2. Nelle zone all'interno delle quali non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto o centro di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

CAPO V

DISCIPLINA DELLA TRIBUTAZIONE GIORNALIERA

Art. 30

Tributo giornaliero

1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti assimilati prodotti da tali soggetti.

2. L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, anche se ricorrente.

3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell'occupazione.

4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365) e maggiorando il risultato del 100%.

5. L'obbligo di dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la C.O.S.A.P..

6. Al tributo giornaliero si applicano le disposizioni del tributo annuale in quanto compatibili.

Art. 31

Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive

1. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione al canone per l'occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

CAPO VI

DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 32

Dichiarazione di detenzione o possesso, di variazione e di cessazione

1. I soggetti di cui all'articolo 4, sono tenuti a presentare la dichiarazione di inizio occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, entro 90 giorni dalla data in cui l'occupazione o la detenzione o il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo sui rifiuti, utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

3. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

4. La dichiarazione deve essere presentata:

a. per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e dall'occupante a qualsiasi titolo in caso di non residenti;

b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività in esse svolte;

c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

5. Qualora i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli aventi altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

Art. 33

Termini per il pagamento del tributo

1. I soggetti passivi, così come definiti all'articolo 4, devono eseguire il pagamento del tributo dovuto di regola e fatta eccezione a specifiche deroghe normative o che potranno essere stabilite dal Consiglio Comunale in particolare per quanto attiene il 2014, con la rateazione e entro le scadenze che seguono:

- 1° rata entro il mese di febbraio;
- 2° rata entro il mese di aprile;
- 3° rata entro il mese di settembre.

2. E' possibile pagare l'intero importo in unica soluzione a decorrere dal 2015 entro il 16 di giugno.

3. In caso di omesso pagamento, il contribuente può sanare la propria posizione adottando l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, purché il competente ufficio comunale non abbia già constatato la violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Art. 34
Versamento del tributo .

1. Il tributo è versato interamente al Comune, unitamente al tributo provinciale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n° 241 (modello F24), oppure tramite bollettino di conto corrente postale o altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Per la riscossione del tributo provinciale il Comune trattiene il compenso previsto dal richiamato articolo 19 del D.Lgs. n. 504/92.

Art. 35
Dilazioni di pagamento e rateazioni

1. Il competente ufficio può concedere dilazioni e/o rateazione degli importi iscritti a ruolo su motivata istanza da parte del soggetto passivo nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e/o personale dello stesso.
2. La dilazione/rateazione può essere concessa alle seguenti condizioni:
 - a. Il pagamento sia completato nel corso dell'anno solare di produzione della istanza o al massimo entro il 31 dicembre di quello successivo secondo la cadenza di rateazione da concordare con il Funzionario responsabile tenuto conto dei tempi di cui al presente capoverso.
3. Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione a seguito del mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, nel corso dell'intero periodo di rateazione.

Art. 36
Rimborsi e arrotondamenti

1. Il competente ufficio provvede a rimborsare, su richiesta del contribuente, quanto indebitamente introitato secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della Legge 296/2006, quindi entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza..
2. Le somme dovute e quelle da rimborsare devono essere arrotondate ai sensi dell'articolo 1, comma 166 della predetta Legge 296/2006, cioè all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. Sulle somme rimborsate non spettano gli interessi.
4. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori ad euro 12,00 complessivi per l'intero anno di riferimento.

Art. 37
Importi minimi di versamento e altre disposizioni

1. L'importo minimo da versare è fissato in Euro 5,00 complessivi per anno di riferimento.
2. Vengono applicate le disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 169, della Legge 296/2006, in quanto compatibili (* nota 1).

Art. 38
Funzionario responsabile

1. Il Comune nomina il funzionario responsabile della gestione del tributo.
2. Al funzionario responsabile sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

CAPO VII
ACCERTAMENTI – SANZIONI – RISCOSSIONE COATTIVA- CONTENZIOSO

Art. 39
Accertamenti

1. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione della tassa, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.
2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
4. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso almeno di sette giorni.
5. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

Art. 40
Sanzioni e interessi

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste al comma 695 e successivi dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 o da altra normativa vigente applicabile al tributo.
2. Per quanto segue in particolare si applica:
 - a. in caso di omessa presentazione della dichiarazione la sanzione dal 100 al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00;
 - b. in caso di infedele dichiarazione la sanzione dal 50 al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00;
 - c. in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 4 dell'articolo che precede, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, la sanzione da Euro 100,00 a Euro 500,00.
3. Le sanzioni di cui al comma precedente sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Sulle somme dovute per tributo non versato alle prescritte scadenze si applicano gli interessi al tasso legale incrementato di 1 (un) punto percentuale. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 41
Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata direttamente dal Comune di CIRCELLO mediante l'utilizzo dell'ingiunzione disciplinata dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, costituente il titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. Con apposita delibera di Consiglio Comunale la riscossione coattiva può essere affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 52, comma 5, del D.Lgs 446/97.
3. Non si procede alla riscossione del tributo per somme inferiori ad Euro 30,00, comprensive di sanzioni e interessi, e con riferimento ad ogni periodo di imposta.

Art. 42
Contenzioso

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia, in particolare quelle del D. Lgvo 31 dicembre 1992, n° 546, e successive modificazioni.
2. Al fine di ridurre il contenzioso verranno adottati tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso consentiti dalla normativa vigente.

CAPO VIII
NORME TRANSITORIE

Art. 43
Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia di tassazione per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti urbani, nonché si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere riferiti al testo vigente delle stesse.
3. Per l'applicazione della nuova tassa sui rifiuti (TARI) si considerano valide gli accertamenti e le dichiarazioni già presentate in relazione al precedente prelievo per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani
4. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 44
Efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1, della legge 212/2000, dal 1° gennaio 2014, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53 comma 16 della legge 23/12/2000, n° 388, come integrato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n° 448.

(*nota 1) articolo 1, commi da 161 a 169, della Legge 296/2006 :

161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo.

164. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui e' stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

165. La misura annua degli interessi e' determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

166. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione e' inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

167. Gli enti locali disciplinano le modalita' con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.

168. Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall' articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.

169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno

Il presente regolamento è stato approvato con atto di Consiglio Comunale n° ____ del

_____.